

4. la semplificazione dell'azione amministrativa, oltre che attraverso lo scambio dei dati e la partecipazione a specifici progetti di semplificazione;
5. l'attuazione di un sistema delineato di intesa tra Autorità e Ministero per conseguire, da un lato, la divulgazione ed il riscontro nella realtà delle regole fissate dall'Autorità e, dall'altro, le iniziative di sensibilizzazione in ordine ai problemi del mercato dei lavori pubblici nonché la segnalazione di quei fenomeni e di quelle fattispecie specifiche che possano richiedere interventi dell'Autorità.

#### Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Autorità provvede a dare assistenza alle amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni nelle fasi di predisposizione dei bandi di gara e di espletamento delle gare, fornendo direttamente sul sito Internet della stessa Autorità i bandi tipo ed ogni altra tipologia unitaria utile a semplificare l'attività amministrativa delle stazioni appaltanti, nonché gli archivi di settore in materia contrattuale di cui all'articolo 4, comma 16, lettera g), della citata legge n. 109 del 1994, avvalendosi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ovvero di uffici del Ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale concordata.

#### Articolo 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- a) promuove la divulgazione presso le amministrazioni pubbliche ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, degli atti emanati dall'Autorità per la regolazione del mercato degli appalti pubblici con riferimento ai comportamenti da tenere rispetto ai vincoli fissati dalla legge, con modalità sistematiche che ne agevolino la consultazione, predisposte dal gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo seguente;
  - b) adotta gli atti di indirizzo occorrenti affinché i propri uffici promuovano le iniziative ritenute utili per attivare intese e programmi di lavoro comuni con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, volti ad incrementare, anche nel settore degli appalti, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa;
  - c) segnala all'Autorità i fenomeni o eventuali casi di distorsione del mercato nonché quelle fattispecie che possano richiedere uno specifico intervento;
  - d) acquisisce, ove lo ritenga, l'avviso dell'Autorità su questioni attinenti ai compiti ad essa attribuiti.

#### Articolo 4

1. È istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un gruppo tecnico permanente composto da:
- due rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
  - due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**Articolo 5**

1. Il gruppo tecnico individua forme e modalità di collaborazione tra gli uffici dei sottoscrittori del presente protocollo, progetta e gestisce i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni ed assicura continuità di collegamento tra Autorità e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui al punto 5 dell'articolo 1; promuove l'attuazione della collaborazione degli uffici del Ministero per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità.

Roma, 25 ottobre 2001

## Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero della salute

### *Premesso*

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere, in via convenzionale, aspetti diretti a garantire un flusso informativo di dati e notizie di cui i suddetti organismi dispongono nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali;
- che i compiti che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Ministero della Salute svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ritenersi complementari;
- che la suddetta complementarietà assume particolare rilevanza al fine di una tempestiva conoscenza dei dati degli appalti rilevanti per il Ministero e per una concorde azione intesa a prevenire e contrastare forme di illegalità che caratterizzano il settore dei lavori pubblici;
- che le forme e le modalità di collaborazione e di scambio di dati ed informazioni possono desumersi:
  - dall'articolo 4, comma 15, della legge n. 109/94 e successive modificazioni (successivamente chiamata Legge), sulla base del quale è prescritto che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati ecc.;
  - dall'articolo 4, comma 16, della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere *d)*, *e)*, *g)*, rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- dai comunicati dell'Autorità, il primo pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 257 del 2 novembre 1999, con il quale sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti alla applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima legge ed è stato avviato il monitoraggio degli appalti riguardanti i lavori pubblici per tutte le fasi dell'*iter* realizzativo del lavoro anche con riferimento all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei cantieri

di cui al D.lgs. n. 494/96; il secondo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 293 del 15 dicembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici; il terzo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge; il quarto pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 126 del 1° giugno 2000, con il quale sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

- che il collegamento telematico consente la disponibilità di un quadro conoscitivo organico di tutti gli appalti che vengono esperiti dalle numerose stazioni appaltanti operanti sul territorio in regime di autonomia sulla base di finanziamenti assentiti dal Ministero della salute;
- che parimenti, in materia di sicurezza dei cantieri, lo scambio delle informazioni può incentivare la promozione di iniziative comuni mirate a garantire un corretto funzionamento dei cantieri stessi;
- che, infine, per lo svolgimento delle ispezioni da parte dell'Autorità, l'articolo 4, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m. prevede la collaborazione degli altri organi dello Stato.

tutto quanto sopra premesso, L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero della Salute adottano il seguente

### Protocollo d'intesa

#### Articolo 1

1. Con il presente protocollo le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione attraverso metodologie innovative che consentano:

1. lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione ed i soggetti facenti parte delle imprese (banca dati degli appalti e banca dati dei soggetti nei cui confronti sussistono cause ostative all'affidamento di appalti di lavori pubblici del Ministero della Salute) attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità ed il Ministero della salute, nelle more dell'attivazione dei collegamenti alla RUPA;
2. l'avvio di un programma di formazione sulla base di apposite intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione che preveda anche la partecipazione a *stages* presso l'Autorità, per i funzionari del Ministero;
3. l'utilizzazione dei singoli dati per i fini istituzionali;
4. la semplificazione dell'azione amministrativa oltre che attraverso lo scambio dei dati, con la partecipazione a specifici progetti di semplificazione;
5. l'attuazione di un sistema delineato di intesa tra Autorità e Ministero per conseguire, da un lato, la divulgazione ed il riscontro nella realtà delle regole fissate dall'Autorità e, dall'altro, le iniziative di sensibilizzazione in ordine ai problemi del mercato dei lavori pubblici, nonché la

segnalazione di quei fenomeni e di quelle fattispecie specifiche che possano richiedere interventi dell'Autorità.

#### Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità provvede a dare assistenza alle amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nelle fasi di predisposizione dei bandi di gara e di espletamento delle gare, fornendo direttamente sul sito Internet della stessa Autorità i bandi tipo ed ogni altra tipologia unitaria utile a semplificare l'attività amministrativa delle stazioni appaltanti nonché gli archivi di settore in materia contrattuale di cui all'articolo 4, comma 16, lettera g), della citata legge n. 109 del 1994, avvalendosi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ovvero di uffici del Ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale concordata.

#### Articolo 3

Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministero della salute:

- a) promuove la divulgazione presso le amministrazioni pubbliche ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, degli atti emanati dall'Autorità per la regolazione del mercato degli appalti pubblici, con riferimento ai comportamenti da tenere rispetto ai vincoli fissati dalla legge, con modalità sistematiche che ne agevolino la consultazione, predisposte dal gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo seguente;
- b) adotta gli atti di indirizzo occorrenti affinché i propri uffici promuovano le iniziative ritenute utili per attivare intese e programmi di lavoro comuni con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, volti ad incrementare, anche nel settore degli appalti, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa;
- c) segnala all'Autorità i fenomeni o eventuali casi di distorsione del mercato nonché quelle fattispecie che possano richiedere uno specifico intervento.

#### Articolo 4

1. È istituito presso l'Autorità sui lavori pubblici un gruppo tecnico permanente composto da:

- tre rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- tre rappresentanti del Ministero della salute.

#### Articolo 5

Il gruppo tecnico individua forme e modalità di collaborazione tra gli uffici dei sottoscrittori del presente protocollo, progetta e gestisce i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni ed assicura continuità di collegamento tra Autorità e Ministero della salute per le finalità di cui al punto 5 dell'articolo 1; promuove l'attuazione della collaborazione degli uffici del Ministero per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2001

### **Protocollo d'intesa per la condivisione delle banche dati tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'ANCE**

*Vista* la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (di seguito: Legge) con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito: Autorità) alle cui dipendenze, ai sensi dell'articolo 4, lett. c), opera l'osservatorio dei lavori pubblici (di seguito: Osservatorio);

*visto* l'articolo 4, comma 15, della legge, sulla base del quale è stabilito che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamenti con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Casse edili;

*visto* l'articolo 4, comma 16, della legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere d), e), g), rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;

*visto* il comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U., Serie generale del 2 novembre 1999, n. 257, con il quale è stato costituito l'Osservatorio e sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti all'applicazione della legge, con la tempistica definita dalla medesima legge;

*visto* il comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale del 15 dicembre 1999, n. 293, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici;

*visto* il comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale del 22 febbraio 2000, n. 43, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della legge nonché le sedi delle articolazioni

regionali dell'Osservatorio per le regioni che hanno stipulato il protocollo d'intesa con l'Autorità;

*visti* i comunicati dell'Autorità del 30 maggio 2000 e dell'11 gennaio 2001, pubblicati rispettivamente sulla G.U., Serie generale del 1° giugno 2000, n. 126, e G.U., Serie generale del 23 gennaio 2001, n. 18, con i quali sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

*visto* l'articolo 17 del DPR n. 34/2000 (Regolamento sulla qualificazione delle imprese di costruzione) recante disposizioni sui requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione delle imprese ad eseguire lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, che prevede al comma 1, lettere *b)*, *c)*, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché l'assenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

*visto* l'articolo 7 del decreto 19 aprile 2000, n. 145, del Ministro dei lavori pubblici (Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici) recante disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sui versamenti obbligatori da parte delle imprese agli enti previdenziali ed assicurativi, ivi compresa la Cassa edile, ove richiesto, e sulle comunicazioni da parte dei responsabili dei procedimenti ai suddetti enti e viceversa in merito alla regolarità contributiva;

*visto* il comma 10 dell'articolo 18 del DPR n. 34/2000, che stabilisce le modalità per la dimostrazione da parte delle imprese che intendono qualificarsi dell'adeguato organico medio sulla base anche dei contributi sociali;

*visto* l'articolo 75 del DPR n. 554/2000 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), che prevede le cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

*Considerato* che l'ANCE è impegnata nelle politiche attive nazionali di lotta al sommerso ed è disponibile ad attivarsi per pervenire al coinvolgimento del sistema delle casse edili per la condivisione delle banche dati e lo scambio delle informazioni;

*considerato* che gli indirizzi governativi — da ultimo nel DPEF 2000/2004 — e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione intendono promuovere una piena cooperazione telematica fra pubbliche amministra-

zioni, creando fra esse una extranet integrata senza soluzione di continuità con le intranet interne e con la rete generale;

*considerato* che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto quanto sopra visto e considerato,

**convengono**

1. di procedere alla condivisione delle banche dati ed allo scambio delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, le imprese di costruzione e i versamenti contributivi;
  2. di utilizzare i singoli dati per fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni;
  3. di curare, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente convenzione;
  4. di curare, altresì, che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni;
  5. di utilizzare i dati anagrafici delle rispettive banche dati secondo specifici accordi caso per caso;
  6. di istituire un gruppo tecnico congiunto, con l'incarico di progettare e gestire i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni nonché di assicurare continuità di collegamento tra le due strutture;
  7. di concordare con successivo protocollo attuativo la definizione dei profili operativi della presente intesa, con riferimento al coinvolgimento dei sindacati di settore che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro nonché alla composizione del gruppo tecnico congiunto;
  8. di precisare che l'espletamento delle funzioni di cui al presente protocollo d'intesa avviene in modo totalmente gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del DPR n. 45/2000, tenuto conto dell'obiettivo di interesse pubblico riconosciuto, consistente nel perseguimento della lotta all'evasione contributiva ed all'economia sommersa.
9. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sottoscrizione.

Roma, 12 dicembre 2001



## Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,

*premesse*

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- che tale raccordo funzionale può assumere, in via convenzionale, sia aspetti diretti a garantire un flusso informativo di dati e notizie di cui i suddetti organismi dispongono nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali sia aspetti diretti all'utilizzazione di uffici appartenenti alle rispettive amministrazioni, al fine di porli momentaneamente al servizio dell'amministrazione che se ne avvale;
- che i compiti che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ritenersi complementari;
- che la suddetta complementarietà assume particolare rilevanza al fine di una tempestiva conoscenza dei dati degli appalti rilevanti per il Ministero e per una concorde azione intesa a prevenire e contrastare forme di illegalità che caratterizzano il settore dei lavori pubblici;
- che le forme e le modalità di collaborazione e di scambio di dati ed informazioni possono desumersi:
  - dall'articolo 4, comma 15, della legge n. 109/94 e successive modificazioni (successivamente chiamata Legge), sulla base del quale è prescritto che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati etc.;
  - dall'articolo 4, comma 16, della Legge, che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere *d), e), g)*, rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- dai comunicati dell'Autorità pubblicati, il primo pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 257 del 2 novembre 199, con il quale sono stati individuati

gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti alla applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima legge ed è stato avviato il monitoraggio degli appalti riguardanti i lavori pubblici per tutte le fasi dell'iter realizzativi del lavoro anche con riferimento all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. n. 494/96; il secondo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 293 del 15 dicembre 1999, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici; il terzo pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U., Serie generale n. 43 del 22 febbraio 2000, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge ed il quarto pubblicato sulla G.U., Serie generale n. 126 del 1° giugno 2000, con il quale sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a € 150.000;

- che peraltro si dà atto che vi sono competenze ministeriali sulle quali l'Autorità non intende interferire, con specifico riguardo all'esercizio della mediazione tra potere normativo esercitato ed attuazione, ben distinto dagli interventi dell'Autorità in fatti e fenomeni, che rispondono ad altre regole;
- che il problema dell'obbligatorietà delle scelte interpretative nei riguardi delle regioni e degli enti locali richiede un'immediata soluzione;
- che la previsione normativa di avvalimento da parte del Ministero del Servizio ispettivo e da parte dell'Autorità del Consiglio superiore dei lavori pubblici richiede apposita disciplina;
- che infine per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 109/94 e s.m. è prevista la collaborazione degli altri organi dello Stato ;

tutto quanto sopra premesso, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano il seguente

#### **Protocollo d'intesa**

##### **Articolo 1**

Con il presente protocollo le parti, in relazione alle premesse, si impegnano a dar luogo a nuove modalità di collaborazione attraverso metodologie innovative che consentano:

1. lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti i lavori pubblici, attraverso un collegamento telematico tra la stessa Autorità ed il Ministero stesso, nelle more di attivazione dei collegamenti alla RUPA;
2. l'avviamento di un programma di formazione sulla base di apposite intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che preveda anche la partecipazione a *stages* presso l'Autorità, per i funzionari del Ministero;
3. l'utilizzazione dei singoli dati per i fini istituzionali;

4. la semplificazione dell'azione amministrativa oltre che attraverso lo scambio dei dati e la partecipazione a specifici progetti di semplificazione;
5. l'attuazione di un sistema delineato di intesa tra Autorità e Ministero per conseguire, da un lato, la divulgazione ed il riscontro nella realtà delle regole fissate dall'Autorità e, dall'altro, le iniziative di sensibilizzazione in ordine ai problemi del mercato dei lavori pubblici nonché la segnalazione all'Autorità di quei fenomeni e di quelle fattispecie specifiche che possano richiedere interventi dell'Autorità.

#### Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità provvede a dare assistenza alle amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni nelle fasi di predisposizione dei bandi di gara e di espletamento delle gare, fornendo direttamente sul sito Internet della stessa Autorità i bandi tipo ed ogni altra tipologia unitaria utile a semplificare l'attività amministrativa delle stazioni appaltanti nonché gli archivi di settore in materia contrattuale di cui all'articolo 4, comma 16, lettera g), della citata legge n. 109 del 1994, avvalendosi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ovvero di uffici del Ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale concordata.

#### Articolo 3

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  - a) promuove, in particolare, la divulgazione degli atti emanati dall'Autorità per la regolazione del mercato degli appalti pubblici con riferimento ai comportamenti da tenere rispetto ai vincoli fissati dalla legge, con modalità sistematiche che ne agevolino la consultazione, predisposte dal gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo seguente;
  - b) adotta gli atti di indirizzo occorrenti affinché i propri uffici promuovano le iniziative ritenute utili per attivare intese e programmi di lavoro comuni con le amministrazioni pubbliche e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, volti ad incrementare, anche nel settore degli appalti, la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa;
  - c) segnala all'Autorità i fenomeni o eventuali casi di distorsione del mercato nonché quelle fattispecie che possano richiedere uno specifico intervento;
  - d) acquisisce, ove lo ritenga, l'avviso dell'Autorità su questioni attinenti ai compiti ad essa attribuiti.

#### Articolo 4

1. È istituito presso l'Autorità sui lavori pubblici un gruppo tecnico permanente composto da:
  - tre rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ;
  - tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 5**

1. Il gruppo tecnico individua forme e modalità di collaborazione tra gli uffici dei sottoscrittori del presente protocollo, progetta e gestisce i flussi informativi oggetto di scambio e le relative elaborazioni ed assicura continuità di collegamento tra Autorità e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al punto 5 dell'articolo 1; promuove l'attuazione della collaborazione degli uffici del Ministero per lo svolgimento di ispezioni da parte dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2001

*Sezione VI*

**Comunicati**

- Osservatorio dei lavori pubblici
- Settore sistema di qualificazione e vigilanza sulle imprese

PAGINA BIANCA

## Elenco annuale degli interventi d'importo inferiore a 150.000 euro

### *Premesso*

- che con comunicazione del 15 dicembre 1999 sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 293 i criteri di trasmissione dei dati informativi sulle opere ed i lavori pubblici;
- che con successiva comunicazione del 22 febbraio 2000, sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 43 è stata pubblicata una scheda-prospetto per la compilazione dei dati annuali relativi ai lavori e/o servizi affidati in economia di importo compreso tra € 20.000 e € 150.000, da inviarsi all'Osservatorio entro il 31 gennaio 2001;
- che con successiva comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 126 del 1° giugno 2000 è stato momentaneamente sospeso l'utilizzo della scheda D e della scheda E, sostituite da una scheda-prospetto, da inviare annualmente entro il 31 gennaio 2001, suddivisa in una sezione *Avvio degli interventi* ed in una sezione *Conclusione degli interventi*;
- che le predette schede D ed E sezione A e B, si riferivano rispettivamente ai lavori affidati a trattativa privata di importo inferiore a € 150.000 ed a lavori aggiudicati per lo stesso importo.

### *Comunica:*

- al fine di semplificare l'invio delle informazioni relative all'elenco annuale dei lavori d'importo inferiore a € 150.000, è stata predisposta un'unica scheda — divisa nelle due sezioni *Avvio degli interventi* e *Conclusione degli interventi* — riferita sia agli appalti aggiudicati a seguito di gara sia affidati a trattativa privata e sia ai lavori in economia d'importo superiore a € 20.000;
- con riferimento ai lavori in economia — mediante cottimo — la *post-informazione*, di cui al disposto dell'articolo 144, comma 4, del DPR n. 554/99 e relativamente alla sola comunicazione all'Osservatorio, è da ritenersi assolta con l'invio della scheda-prospetto annuale;
- la scheda informatizzata — divisa nelle due sezioni *Avvio degli interventi* e *Conclusione degli interventi* è già pubblicata sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it);
- i campi aggiuntivi, di cui all'allegato B, inseriti nell'unica scheda-prospetto non sono, solo per l'anno 2000, trasmessi obbligatoriamente all'Osservatorio;
- il termine di scadenza per l'invio della scheda-prospetto annuale, già fissato per il 31 gennaio 2001, è prorogato al 15 febbraio dello stesso anno;
- le informazioni relative ai lavori d'importo inferiore a € 150.000 realizzati nel corso dell'anno 2001 saranno trasmesse all'Osservatorio con cadenza trimestrale.

Allegato A – Modello per l'invio delle comunicazioni

Allegato B – Modalità di invio delle comunicazioni  
Allegato C – Istruzioni per la compilazione della scheda.

Roma, 11 gennaio 2001